

**OGGETTO:** CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI E DI DIREZIONE AL PROF. MICHELE COLLEDAN, AL PROF. FERDINANDO LUCA LORINI E AL PROF. MICHELE SENNI.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi**

**ASSISTITO DA:**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. FABIO PEZZOLI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

DOTT. FABRIZIO LIMONTA

**Premesso che:**

- con provvedimento n. 1755 del 23 settembre 2021 è stato approvato il “Programma per la prevenzione e il trattamento dell’insufficienza d’organo” ed è stata contestualmente disposta la stipula della convenzione con l’Università degli studi di Milano – Bicocca per il finanziamento di tre posti di professore straordinario a tempo determinato per le esigenze del settore concorsuali:

06/C1 – Chirurgia generale (settore scientifico-disciplinare MED/18 – Chirurgia generale

06/L1 – Anestesiologia (settore scientifico-disciplinare MED/41 – Anestesiologia)

06/D1 – Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio (settore scientifico-disciplinare MED/11 – Malattie dell’apparato cardiovascolare

presso il Dipartimento di Medicina e chirurgia (School of medicine and surgery) per la cui copertura erano stati proposti i nominativi, rispettivamente, del dott. Michele Colledan, del dott. Ferdinando Luca Lorini e del dott. Michele Senni, dipendenti di questa ASST;

- l'art. 6 della convenzione rinviava alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo l'attribuzione delle funzioni assistenziali, con conseguente conferimento degli incarichi di direzione di struttura organizzativa presso l'azienda;

**Preso atto** che l'Università degli studi di Milano - Bicocca, con lettere del 29 settembre 2021, prot. n. 118179, n. 118181 e n. 118183, ha inviato le convenzioni per l'attribuzione delle funzioni assistenziali e di direzione dell'UOC Chirurgia generale 3 – Trapianti addominali al prof. Michele Colledan, dell'UOC Anestesia e rianimazione 2 al prof. Ferdinando Luca Lorini e dell'UOC Cardiologia 1 al prof. Michele Senni, nel testo precedentemente concordato tra i competenti uffici, già sottoscritte dal Rettore;

**Considerato** che il testo delle convenzioni è conforme alla normativa che disciplina la materia e, in particolare a quanto previsto:

- dagli artt. 6 e 6-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevedono la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinviando alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;
- dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, con il quale sono stati forniti indirizzi circa le modalità di partecipazione delle università alla programmazione sanitaria nonché di integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca svolte dal Servizio sanitario nazionale e dalle università;
- dall'art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, avente a oggetto “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”, che consente alle Università di realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese, fondazioni, soggetti pubblici o privati. che prevedano l'istituzione temporanea, con oneri a carico dei soggetti finanziatori, di posti di professore straordinario;
- dal Protocollo generale d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca del 10 giugno 2011;
- dalla l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 a oggetto “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” e, in particolare, dal titolo III “Disciplina dei rapporti tra la regione e le università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca”;

**Acquisito** il parere dell'UOC Politiche e gestione delle risorse umane ed evidenziato di aver concordato con lo stesso Ateneo quale data di decorrenza della citata convenzione l'1 ottobre p.v.;

**Verificato** che è, quindi, possibile procedere - ai sensi del combinato disposto delle su menzionate disposizioni - alla stipula della convenzione con l'Università degli studi di Milano – Bicocca per l'attribuzione delle funzioni assistenziali e la direzione dell'UOC Chirurgia generale 3 – Trapianti addominali al prof. Michele Colledan, dell'UOC Anestesia e rianimazione 2 al prof. Ferdinando Luca Lorini e dell'UOC Cardiologia 1 al prof. Michele Senni;

**Acquisito** il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario.

## DELIBERA

1. di sottoscrivere con l'Università degli studi di Milano - Bicocca le convenzioni per l'attribuzione delle funzioni assistenziali e di direzione dell'UOC Chirurgia generale 3 – Trapianti addominali al prof. Michele Colledan, dell'UOC Anestesia e rianimazione 2 al prof. Ferdinando Luca Lorini e dell'UOC Cardiologia 1 al prof. Michele Senni (allegati A, B e C);
2. di imputare la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento ai competenti conti dei bilanci di competenza, come da attestazione allegata.

IL DIRETTORE GENERALE  
dr.ssa Maria Beatrice Stasi

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Mariagiulia Vitalini

UOC Affari istituzionali e generali/PC

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Direttore generale ai sensi del “Codice dell'amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.).

	<b>CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA E</b>	
	<b>L'ASST PAPA GIOVANNI XXIII PER L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI</b>	
	<b>ASSISTENZIALI E DI DIREZIONE DELL'UOC CHIRURGIA GENERALE 3 –</b>	
	<b>TRAPIANTI ADDOMINALI NONCHE' DI DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO</b>	
	<b>FUNZIONALE INSUFFICIENZA D'ORGANO E TRAPIANTI AL PROF. MICHELE</b>	
	<b>COLLEDAN</b>	
	<b>TRA</b>	
	<b>l'Università degli Studi di Milano - Bicocca</b> , con sede legale in Milano, Piazza	
	dell'Ateneo Nuovo 1, cap. 20126, C.F. e P.IVA 12621570154, rappresentata dalla	
	Rettrice, prof.ssa Giovanna Iannantuoni, di seguito indicata Università	
	<b>E</b>	
	<b>l'ASST Papa Giovanni XXIII</b> , con sede legale in Bergamo, Piazza OMS 1, cap	
	24127, C.F. e P.IVA IVA 04114370168, rappresentata dal Direttore generale,	
	dr.ssa Maria Beatrice Stasi, di seguito indicata come “ASST”;	
	di seguito indicate congiuntamente “Parti”	
	<b>PREMESSO CHE:</b>	
	- con lettera di intenti del 10.06.2021, l'ASST si impegnavo a finanziare tre posti	
	di professore straordinario, per la durata di tre anni, ai sensi di quanto disposto	
	dall'art.1. comma 12 della l. 04.11.2005, n. 230 e dal Regolamento di Ateneo	
	per l'istituzione e la copertura di posti di professore straordinario a tempo	
	determinato;	
	- il Consiglio del Dipartimento di medicina e chirurgia, in data 06.09.2021, ha	
	deliberato la chiamata come professore straordinario nonché l'attribuzione delle	
	funzioni assistenziali e la direzione della struttura complessa UOC Chirurgia	
	generale 3 al dott. Michele Colledan a decorrere dall'1.10.2021;	
	 pag. 1 di 8	

	- il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.09.2021, ha approvato la	
	convenzione per il finanziamento dei tre posti di professore straordinario e ha	
	deliberato la chiamata del dott. Michele Colledan come professore straordinario;	
	- le Parti hanno, quindi, stipulato una convenzione della durata di 3 anni per il	
	finanziamento e la copertura degli emolumenti necessari al finanziamento del	
	posto di professore straordinario del dott. Michele Colledan;	
	- il dirigente dell'Area del personale dell'Università con determina ai sensi del	
	Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (artt. 54 e segg.),	
	ha autorizzato la sottoscrizione della presente convenzione;	
	Tanto premesso,	
	<b>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:</b>	
	<b>Art. 1 Premesse</b>	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente	
	convenzione.	
	<b>Art. 2. Attribuzione delle funzioni assistenziali e di direzione</b>	
	Le Parti convengono che al prof. Michele Colledan, professore straordinario per il	
	Settore scientifico-disciplinare (SSD) Chirurgia generale (MED/18), afferente al	
	Dipartimento di medicina e chirurgia dell'Università, siano conferite le funzioni	
	assistenziali in qualità di dirigente medico, con l'incarico di direzione dell'UOC	
	Chirurgia generale 3 – Trapianti addominali e di direzione del Dipartimento	
	funzionale insufficienza d'organo e trapianti dell'ASST.	
	<b>Art. 3 Diritti e doveri</b>	
	I diritti e i doveri che, per la parte assistenziale, il prof. Michele Colledan assume	
	sono quelli previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni del CCNL area della	
	sanità di pari qualifica, fatta salva la normativa riguardante lo stato giuridico del	
	pag. 2 di 8	

personale universitario.

Per ciò che attiene gli aspetti organizzativi interni e il rispetto degli obblighi in
materia igienico-sanitaria, nello svolgimento delle funzioni assistenziali il prof.
Michele Colledan è tenuto a operare in conformità alle direttive impartite dall'UOC
Direzione medica dell'ASST, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative
vigenti e ad attenersi alla regolamentazione interna anche per quanto concerne la
collaborazione con le altre strutture organizzative complesse e semplici e le altre
articolazioni organizzative dell'ASST stessa.

#### **Art. 4 Impegno orario per la funzione assistenziale**

Il prof. Michele Colledan, in coerenza con il proprio stato giuridico, esercita funzioni
assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e di ricerca.

L'impegno orario del prof. Michele Colledan omnicomprensivo delle funzioni
assistenziali, di insegnamento e di ricerca, è pari a quello del corrispondente
personale dipendente dell'ASST: la presenza all'interno delle strutture aziendali
viene rilevata attraverso sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze e deve
essere pari ad almeno il 60% dell'orario complessivo previsto per il personale
medico (38 ore settimanali).

Tale rilevazione ha lo scopo di certificare l'effettiva presenza fisica del prof.
Michele Colledan all'interno dell'ASST e l'assolvimento degli adempimenti previsti
dalla convenzione.

L'attività prestata ai fini universitari o comunque per fini istituzionali fuori dalle
strutture dell'ASST, pertanto non documentabile attraverso le timbrature, sarà
oggetto di autocertificazione da esibire a richiesta delle Parti.

Per ciò che concerne gli istituti giuridici che attengono alla presenza all'interno
dell'ASST, il prof. Michele Colledan fa riferimento all'UOC Politiche e gestione delle

risorse umane.

#### **Art. 5 Responsabilità e verifica dell'attività assistenziale e di direzione**

Il prof. Michele Colledan che svolge attività assistenziale, in relazione all'attività svolta e alle specifiche funzioni a esso attribuite, è responsabile dei risultati assistenziali conseguiti.

L'attività assistenziale e gestionale del prof. Michele Colledan è sottoposta a verifiche periodiche con la stessa metodologia prevista per il personale dipendente dell'ASST con analogo incarico, in applicazione e nel rispetto dei principi espressi dalla normativa e dal CCLN applicabile.

Nello svolgimento delle funzioni assistenziali e gestione di direzione il prof. Michele Colledan è responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente all'UOC Chirurgia generale 3 – trapianti addominali in sede di contrattazione di budget, compatibili con le finalità istituzionali dell'Università.

L'ASST si impegna a comunicare all'Università l'esito della valutazione annuale adottando conseguenti provvedimenti in merito al trattamento economico nel caso di valutazione positiva.

#### **Art. 6 Trattamento economico**

Ai sensi del d.lgs. n. 517/1999 e dell'art. 31 della l.r. n. 33/2009, al prof. Michele Colledan vengono erogati, in aggiunta alle retribuzioni corrisposte dall'Università:

a. un trattamento economico aggiuntivo coerente con l'incarico conferito e con le connesse responsabilità, per quanto necessario a rendere il trattamento economico complessivo allineato a quello dei dirigenti del servizio sanitario nazionale di pari incarico, nell'ambito degli strumenti consentiti dalle vigenti norme di legge e contrattuali;

b. un trattamento economico accessorio correlato alle particolari condizioni di

	lavoro;	
	c. un trattamento economico aggiuntivo in relazione all'effettivo raggiungimento	
	dei risultati ottenuti nell'attività assistenziale, pari all'intera retribuzione di	
	risultato così come disciplinata dall'ASST, nel rispetto dei vincoli contrattuali	
	della sanità pubblica;	
	d. l'indennità di esclusività, nel caso di opzione per l'attività libero-professionale	
	intramuraria.	
	L'ASST si impegna a versare mensilmente all'Università, sulla base di conteggi	
	dalla stessa effettuati e previa rendicontazione, la somma necessaria per la	
	corresponsione al prof. Michele Colledan di tutti i trattamenti e le indennità di cui	
	sopra.	
	<b>Art. 7 Servizi accessori</b>	
	Il prof. Michele Colledan che svolge attività assistenziale in regime convenzionale	
	ha diritto a usufruire di tutti i servizi accessori di cui beneficia il personale	
	dell'ASST, alle medesime condizioni, compreso il servizio mensa e parcheggio.	
	<b>Art. 8 Copertura rischi professionali a carico dell'ASST</b>	
	L'ASST, con oneri a proprio carico, provvede alla copertura assicurativa per i rischi	
	professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi	
	all'attività assistenziale svolta dal prof. Michele Colledan nelle proprie strutture, alle	
	stesse condizioni del proprio personale dipendente.	
	<b>Art. 9 Copertura assicurativa a carico dell'Università</b>	
	L'Università, per quanto di sua competenza e con oneri a proprio carico, si	
	impegna a garantire il prof. Michele Colledan per il rischio da infortunio e per quello	
	da responsabilità civile verso terzi non derivanti da esercizio delle funzioni	
	assistenziali, mediante idonee coperture assicurative <i>ex lege</i> o private.	
	pag. 5 di 8	



	<b>Art. 10 Libera professione</b>	
	Il prof. Michele Colledan, con orario di lavoro a tempo pieno ed esclusivo, avendo	
	optato per l'esercizio di attività professionale intramuraria ai sensi della normativa	
	vigente, può svolgere detta attività nei limiti delle norme di legge e contrattuali e	
	nell'ambito degli istituti attivati dall'ASST sulla base del regolamento aziendale	
	vigente.	
	<b>Art. 11 Prevenzione e sicurezza</b>	
	L'ASST, individuata ai sensi del d.lgs. 09.04.2008 n. 81 quale datore di lavoro,	
	sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 dello stesso	
	decreto dalla stessa effettuata, assicura al prof. Michele Colledan, esclusivamente	
	per le attività svolte nei locali e negli spazi dell'ASST medesima, le misure generali	
	e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori	
	adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della	
	salute pone a carico del datore di lavoro.	
	L'ASST, a tutela della salute del prof. Michele Colledan realizza inoltre la	
	sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legislazione vigente.	
	Il prof. Michele Colledan è tenuto all'osservanza delle disposizioni e dei	
	regolamenti in materia emanati dall'ASST.	
	Ai sensi del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101 l'ASST fornirà all'esperto di	
	radioprotezione dell'Università le informazioni da questi richieste e ritenute	
	necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109, alla conseguente	
	classificazione di radioprotezione e, nel caso il prof. Michele Colledan sia	
	classificato come "esposto", alla definizione dei vincoli di dose.	
	In ottemperanza all'art. 112 del d.lgs. n. 101/2020, qualora il prof. Michele Colledan	
	sia classificato come "esposto", l'Università garantirà la sorveglianza sanitaria di	
	pag. 6 di 8	

	cui all'art. 134 dello stesso d.lgs. e provvederà a trasmettere all'ASST il giudizio di	
	idoneità previsto dall'art. 135.	
	In tutti i casi, l'ASST garantirà l'informazione e la formazione specifica del prof.	
	Michele Colledan ai sensi dell'art. 111, fornirà i dispositivi di protezione individuale	
	e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale.	
	Qualora il prof. Michel Colledan sia classificato come “esposto”, l'ASST, per il	
	tramite del suo esperto di radioprotezione, approverà la classificazione di	
	radioprotezione e il vincolo di dose proposti, e provvederà a trasmettere con	
	frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle	
	schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.	
	<b>Art. 12 Trattamento dati personali</b>	
	Le Parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui	
	alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della	
	convenzione medesima.	
	Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del	
	Regolamento 679/2016/UE, del D.L.gs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n.	
	101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati	
	personali italiana.	
	I rapporti in tema di data protection intercorrenti tra le Parti e le modalità operative	
	di gestione dei diversi trattamenti non sono individuate, ma ciascuno agisce come	
	Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.	
	Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da	
	soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti,	
	debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati	
	di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i	
	pag. 7 di 8	

dati si riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

#### **Art. 12 Imposta di bollo**

La presente convenzione, redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005) ed è soggetta a imposta di bollo, assolta in modo virtuale (art. 15 del DPR n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) ed a carico dell’Università.

#### **Art. 13 Efficacia e durata**

La presente convenzione entra in vigore l’1.10.2021 e avrà durata di tre anni.

Per tutto quanto non previsto dalla stessa, le Parti fanno riferimento alla vigente normativa di legge, nonché al Protocollo di intesa stipulato tra Regione Lombardia e Università.

Letto, approvato, sottoscritto

per **Università degli Studi di Milano - Bicocca**

LA RETTRICE

prof.ssa Giovanna Iannantuoni

per **ASST Papa Giovanni XXIII**

Il DIRETTORE GENERALE

dr.ssa Maria Beatrice Stasi

Documento informatico ai sensi dell’art. 15 della l. 07.08.1990 n. 241 come modificata dal d.l. 18.10.2012 n. 179 e dal d.lgs. 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del medesimo d.lgs. n. 82/2005.

	<b>CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA E</b>	
	<b>L'ASST PAPA GIOVANNI XXIII PER L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI</b>	
	<b>ASSISTENZIALI E DI DIREZIONE DELL'UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE 2</b>	
	<b>NONCHE' DI DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA E</b>	
	<b>AREA CRITICA AL PROF. FERDINANDO LUCA LORINI</b>	
	<b>TRA</b>	
	<b>l'Università degli Studi di Milano - Bicocca</b> , con sede legale in Milano, Piazza	
	dell'Ateneo Nuovo 1, cap. 20126, C.F. e P.IVA 12621570154, rappresentata dalla	
	Rettrice, prof.ssa Giovanna Iannantuoni, di seguito indicata Università	
	<b>E</b>	
	<b>l'ASST Papa Giovanni XXIII</b> , con sede legale in Bergamo, Piazza OMS 1, cap	
	24127, C.F. e P.IVA IVA 04114370168, rappresentata dal Direttore generale,	
	dr.ssa Maria Beatrice Stasi, di seguito indicata come "ASST";	
	di seguito indicate congiuntamente "Parti"	
	<b>PREMESSO CHE:</b>	
	- con lettera di intenti del 10.06.2021, l'ASST si impegnava a finanziare tre posti	
	di professore straordinario, per la durata di tre anni, ai sensi di quanto disposto	
	dall'art.1. comma 12 della L. 04.11.2005, n. 230 e dal Regolamento di Ateneo	
	per l'istituzione e la copertura di posti di professore straordinario a tempo	
	determinato;	
	- il Consiglio del Dipartimento di medicina e chirurgia, in data 06.09.2021, ha	
	deliberato la chiamata come professore straordinario nonché l'attribuzione delle	
	funzioni assistenziali e di direzione della struttura complessa UOC Anestesia e	
	rianimazione 2 al dott. Ferdinando Luca Lorini a decorrere dall'1.10.2021;	
	- il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.09.2021, ha approvato la	
	<p style="text-align: center;">pag. 1 di 8</p>	

	convenzione per il finanziamento dei tre posti di professore straordinario e ha	
	deliberato la chiamata del dott. Ferdinando Luca Lorini come professore	
	straordinario;	
	- le Parti hanno, quindi, stipulato una convenzione della durata di 3 anni per il	
	finanziamento e la copertura degli emolumenti necessari al finanziamento del	
	posto di professore straordinario del dott. Ferdinando Luca Lorini;	
	- il dirigente dell'Area del personale dell'Università con determina ai sensi del	
	Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (artt. 54 e segg.),	
	ha autorizzato la sottoscrizione della presente convenzione;	
	Tanto premesso,	
	<b>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:</b>	
	<b>Art. 1 Premesse</b>	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente	
	convenzione.	
	<b>Art. 2. Attribuzione delle funzioni assistenziali e di direzione</b>	
	Le Parti convengono che al prof. Ferdinando Luca Lorini, professore straordinario	
	per il Settore scientifico-disciplinare (SSD) Anestesiologia (MED/41), afferente al	
	Dipartimento di medicina e chirurgia dell'Università, siano conferite le funzioni	
	assistenziali in qualità di dirigente medico, con l'incarico di direzione dell'UOC	
	Anestesia e rianimazione 2 e di direzione del Dipartimento Emergenza urgenza e	
	area critica dell'ASST.	
	<b>Art. 3 Diritti e doveri</b>	
	I diritti e i doveri che, per la parte assistenziale, il prof. Ferdinando Luca Lorini	
	assume sono quelli previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni del CCNL	
	area della sanità di pari qualifica, fatta salva la normativa riguardante lo stato	
	pag. 2 di 8	

	giuridico del personale universitario.	
	Per ciò che attiene gli aspetti organizzativi interni e il rispetto degli obblighi in	
	materia igienico-sanitaria, nello svolgimento delle funzioni assistenziali il prof.	
	Ferdinando Luca Lorini è tenuto a operare in conformità alle direttive impartite	
	dall'UOC Direzione medica dell'ASST, secondo quanto previsto dalle disposizioni	
	normative vigenti e ad attenersi alla regolamentazione interna anche per quanto	
	concerne la collaborazione con le altre strutture organizzative complesse e	
	semplici e le altre articolazioni organizzative dell'ASST stessa.	
	<b>Art. 4 Impegno orario per la funzione assistenziale</b>	
	Il prof. Ferdinando Luca Lorini, in coerenza con il proprio stato giuridico, esercita	
	funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e di ricerca.	
	L'impegno orario del prof. Ferdinando Luca Lorini omnicomprensivo delle funzioni	
	assistenziali, di insegnamento e di ricerca, è pari a quello del corrispondente	
	personale dipendente dell'ASST: la presenza all'interno delle strutture aziendali	
	viene rilevata attraverso sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze e deve	
	essere pari ad almeno il 60% dell'orario complessivo previsto per il personale	
	medico (38 ore settimanali).	
	Tale rilevazione ha lo scopo di certificare l'effettiva presenza fisica del prof.	
	Ferdinando Luca Lorini all'interno dell'ASST e l'assolvimento degli adempimenti	
	previsti dalla convenzione.	
	L'attività prestata ai fini universitari o comunque per fini istituzionali fuori dalle	
	strutture dell'ASST, pertanto non documentabile attraverso le timbrature, sarà	
	oggetto di autocertificazione da esibire a richiesta delle Parti.	
	Per ciò che concerne gli istituti giuridici che attengono alla presenza all'interno	
	dell'ASST, il prof. Ferdinando Luca Lorini fa riferimento all'UOC Politiche e	
	pag. 3 di 8	

gestione delle risorse umane.

#### **Art. 5 Responsabilità e verifica dell'attività assistenziale e di direzione**

Il prof. Ferdinando Luca Lorini che svolge attività assistenziale, in relazione all'attività svolta e alle specifiche funzioni a esso attribuite, è responsabile dei risultati assistenziali conseguiti.

L'attività assistenziale e gestionale del prof. Ferdinando Luca Lorini è sottoposta a verifiche periodiche con la stessa metodologia prevista per il personale dipendente dell'ASST con analogo incarico, in applicazione e nel rispetto dei principi espressi dalla normativa e dal CCLN applicabile.

Nello svolgimento delle funzioni assistenziali e gestionali di direzione il prof. Ferdinando Luca Lorini è responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente all'UOC Anestesia e rianimazione 2 in sede di contrattazione di budget, compatibili con le finalità istituzionali dell'Università.

L'ASST si impegna a comunicare all'Università l'esito della valutazione annuale adottando conseguenti provvedimenti in merito al trattamento economico nel caso di valutazione positiva.

#### **Art. 6 Trattamento economico**

Ai sensi del d.lgs. n. 517/1999 e dell'art. 31 della l.r. n. 33/2009, al prof. Ferdinando Luca Lorini vengono erogati, in aggiunta alle retribuzioni corrisposte dall'Università:

a. un trattamento economico aggiuntivo coerente con l'incarico conferito e con le connesse responsabilità, per quanto necessario a rendere il trattamento economico complessivo allineato a quello dei dirigenti del servizio sanitario nazionale di pari incarico, nell'ambito degli strumenti consentiti dalle vigenti norme di legge e contrattuali;

b. un trattamento economico accessorio correlato alle particolari condizioni di

	lavoro;	
c.	un trattamento economico aggiuntivo in relazione all'effettivo raggiungimento	
	dei risultati ottenuti nell'attività assistenziale, pari all'intera retribuzione di	
	risultato così come disciplinata dall'ASST, nel rispetto dei vincoli contrattuali	
	della sanità pubblica;	
d.	l'indennità di esclusività, nel caso di opzione per l'attività libero-professionale	
	intramuraria.	
L'	ASST si impegna a versare mensilmente all'Università, sulla base di conteggi	
dalla stessa effettuati e previa rendicontazione,	la somma necessaria per la	
corresponsione al prof. Ferdinando Luca Lorini di tutti i trattamenti e le indennità di		
cui sopra.		
	<b>Art. 7 Servizi accessori</b>	
Il prof. Ferdinando Luca Lorini che svolge attività assistenziale in regime		
convenzionale ha diritto a usufruire di tutti i servizi accessori di cui beneficia il		
personale dell'ASST, alle medesime condizioni, compreso il servizio mensa e		
parcheggio.		
	<b>Art. 8 Copertura rischi professionali a carico dell'ASST</b>	
L'ASST, con oneri a proprio carico, provvede alla copertura assicurativa per i rischi		
professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi		
all'attività assistenziale svolta dal prof. Ferdinando Luca Lorini nelle proprie		
strutture, alle stesse condizioni del proprio personale dipendente.		
	<b>Art. 9 Copertura assicurativa a carico dell'Università</b>	
L'Università, per quanto di sua competenza e con oneri a proprio carico, si		
impegna a garantire il prof. Ferdinando Luca Lorini per il rischio da infortunio e per		
quello da responsabilità civile verso terzi non derivanti da esercizio delle funzioni		
	pag. 5 di 8	



assistenziali, mediante idonee coperture assicurative *ex lege* o private.

#### **Art. 10 Libera professione**

Il prof. Ferdinando Luca Lorini, con orario di lavoro a tempo pieno ed esclusivo, avendo optato per l'esercizio di attività professionale intramuraria ai sensi della normativa vigente, può svolgere detta attività nei limiti delle norme di legge e contrattuali e nell'ambito degli istituti attivati dall'ASST sulla base del regolamento aziendale vigente.

#### **Art. 11 Prevenzione e sicurezza**

L'ASST, individuata ai sensi del d.lgs. 09.04.2008 n. 81 quale datore di lavoro, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 dello stesso decreto dalla stessa effettuata, assicura al prof. Ferdinando Luca Lorini, esclusivamente per le attività svolte nei locali e negli spazi dell'ASST medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

L'ASST, a tutela della salute del prof. Ferdinando Luca Lorini realizza inoltre la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legislazione vigente.

Il prof. Ferdinando Luca Lorini è tenuto all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati dall'ASST.

Ai sensi del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101 l'ASST fornirà all'esperto di radioprotezione dell'Università le informazioni da questi richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso il prof. Ferdinando Luca Lorini sia classificato come "esposto", alla definizione dei vincoli di dose.

In ottemperanza all'art. 112 del d.lgs. n. 101/2020, qualora il prof. Ferdinando Luca

Lorini sia classificato come “esposto”, l'Università garantirà la sorveglianza
sanitaria di cui all'art. 134 dello stesso d.lgs. e provvederà a trasmettere all'ASST il
giudizio di idoneità previsto dall'art. 135.

In tutti i casi, l'ASST garantirà l'informazione e la formazione specifica del prof.
Ferdinando Luca Lorini ai sensi dell'art. 111, fornirà i dispositivi di protezione
individuale e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale.

Qualora il prof. Ferdinando Luca Lorini sia classificato come “esposto”, l'ASST, per
il tramite del suo esperto di radioprotezione, approverà la classificazione di
radioprotezione e il vincolo di dose proposti, e provvederà a trasmettere con
frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle
schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

## Art. 12 Trattamento dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui
alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della
convenzione medesima.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del
Regolamento 679/2016/UE, del D.L.gs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n.
101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati
personali italiana.

I rapporti in tema di data protection intercorrenti tra le Parti e le modalità operative
di gestione dei diversi trattamenti non sono individuate, ma ciascuno agisce come
Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.

Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da  
soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti,  
debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati

di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

#### **Art. 12 Imposta di bollo**

La presente convenzione, redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005) ed è soggetta a imposta di bollo, assolta in modo virtuale (art. 15 del DPR n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) ed a carico dell’Università.

#### **Art. 13 Efficacia e durata**

La presente convenzione entra in vigore l’1.10.2021 e avrà durata di tre anni.

Per tutto quanto non previsto dalla stessa, le Parti fanno riferimento alla vigente normativa di legge, nonché al Protocollo di intesa stipulato tra Regione Lombardia e Università.

Letto, approvato, sottoscritto

per **Università degli Studi di Milano - Bicocca**

LA RETTRICE

prof.ssa Giovanna Iannantuoni

per **ASST Papa Giovanni XXIII**

Il DIRETTORE GENERALE

dr.ssa Maria Beatrice Stasi

Documento informatico ai sensi dell’art. 15 della l. 07.08.1990 n. 241 come modificata dal d.l. 18.10.2012 n. 179 e dal d.lgs. 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del medesimo d.lgs. n. 82/2005.

	<b>CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA E</b>	
	<b>L'ASST PAPA GIOVANNI XXIII PER L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI</b>	
	<b>ASSISTENZIALI E DI DIREZIONE DELL'UOC CARDIOLOGIA 1 NONCHE' DI</b>	
	<b>DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE AL PROF. MICHELE</b>	
	<b>SENNI</b>	
	<b>TRA</b>	
	<b>l'Università degli Studi di Milano - Bicocca</b> , con sede legale in Milano, Piazza	
	dell'Ateneo Nuovo 1, cap. 20126, C.F. e P.IVA 12621570154, rappresentata dalla	
	Rettrice, prof.ssa Giovanna Iannantuoni, di seguito indicata Università	
	<b>E</b>	
	<b>l'ASST Papa Giovanni XXIII</b> , con sede legale in Bergamo, Piazza OMS 1, cap	
	24127, C.F. e P.IVA IVA 04114370168, rappresentata dal Direttore generale,	
	dr.ssa Maria Beatrice Stasi, di seguito indicata come "ASST";	
	di seguito indicate congiuntamente "Parti"	
	<b>PREMESSO CHE:</b>	
	- con lettera di intenti del 10.06.2021, l'ASST si impegnava a finanziare tre posti	
	di professore straordinario, per la durata di tre anni, ai sensi di quanto disposto	
	dall'art.1. comma 12 della l. 04.11.2005, n. 230 e dal Regolamento di Ateneo	
	per l'istituzione e la copertura di posti di professore straordinario a tempo	
	determinato;	
	- il Consiglio del Dipartimento di medicina e chirurgia, in data 06.09.2021, ha	
	deliberato l'attribuzione delle funzioni assistenziali e di direzione della struttura	
	complessa UOC Cardiologia 1 al dott. Michele Senni a decorrere	
	dall'1.10.2021;	
	- il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.09.2021, ha approvato la	
	 pag. 1 di 8	

	convenzione per il finanziamento dei tre posti di professore straordinario e ha	
	deliberato la chiamata del dott. Michele Senni come professore straordinario;	
	- le Parti hanno, quindi, stipulato una convenzione della durata di 3 anni per il	
	finanziamento e la copertura degli emolumenti necessari al finanziamento del	
	posto di professore straordinario del dott. Michele Senni;	
	- il dirigente dell'Area del personale dell'Università con determina ai sensi del	
	Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (artt. 54 e segg.),	
	ha autorizzato la sottoscrizione della presente convenzione;	
	Tanto premesso,	
	<b>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:</b>	
	<b>Art. 1 Premesse</b>	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente	
	convenzione.	
	<b>Art. 2. Attribuzione delle funzioni assistenziali e di direzione</b>	
	Le Parti convengono che al prof. Michele Senni, professore straordinario per il	
	Settore scientifico-disciplinare (SSD) Malattie dell'apparato cardiovascolare	
	(MED/11), afferente al Dipartimento di medicina e chirurgia dell'Università, siano	
	conferite le funzioni assistenziali in qualità di dirigente medico, con l'incarico di	
	direzione dell'UOC Cardiologia 1 e di direzione del Dipartimento cardiovascolare	
	dell'ASST.	
	<b>Art. 3 Diritti e doveri</b>	
	I diritti e i doveri che, per la parte assistenziale, il prof. Michele Senni assume sono	
	quelli previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni del CCNL area della	
	sanità di pari qualifica, fatta salva la normativa riguardante lo stato giuridico del	
	personale universitario.	
	pag. 2 di 8	

	Per ciò che attiene gli aspetti organizzativi interni e il rispetto degli obblighi in	
	materia igienico-sanitaria, nello svolgimento delle funzioni assistenziali il prof.	
	Michele Senni è tenuto a operare in conformità alle direttive impartite dall'UOC	
	Direzione medica dell'ASST, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative	
	vigenti e ad attenersi alla regolamentazione interna anche per quanto concerne la	
	collaborazione con le altre strutture organizzative complesse e semplici e le altre	
	articolazioni organizzative dell'ASST stessa.	
	<b>Art. 4 Impegno orario per la funzione assistenziale</b>	
	Il prof. Michele Senni, in coerenza con il proprio stato giuridico, esercita funzioni	
	assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e di ricerca.	
	L'impegno orario del prof. Michele Senni omnicomprensivo delle funzioni	
	assistenziali, di insegnamento e di ricerca, è pari a quello del corrispondente	
	personale dipendente dell'ASST: la presenza all'interno delle strutture aziendali	
	viene rilevata attraverso sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze e deve	
	essere pari ad almeno il 60% dell'orario complessivo previsto per il personale	
	medico (38 ore settimanali).	
	Tale rilevazione ha lo scopo di certificare l'effettiva presenza fisica del prof.	
	Michele Senni all'interno dell'ASST e l'assolvimento degli adempimenti previsti	
	dalla convenzione.	
	L'attività prestata ai fini universitari o comunque per fini istituzionali fuori dalle	
	strutture dell'ASST, pertanto non documentabile attraverso le timbrature, sarà	
	oggetto di autocertificazione da esibire a richiesta delle Parti.	
	Per ciò che concerne gli istituti giuridici che attengono alla presenza all'interno	
	dell'ASST, il prof. Michele Senni fa riferimento all'UOC Politiche e gestione delle	
	risorse umane.	
	pag. 3 di 8	

#### **Art. 5 Responsabilità e verifica dell'attività assistenziale e di direzione**

Il prof. Michele Senni che svolge attività assistenziale, in relazione all'attività svolta e alle specifiche funzioni a esso attribuite, è responsabile dei risultati assistenziali conseguiti.

L'attività assistenziale e gestionale del prof. Michele Senni è sottoposta a verifiche periodiche con la stessa metodologia prevista per il personale dipendente dell'ASST con analogo incarico, in applicazione e nel rispetto dei principi espressi dalla normativa e dal CCLN applicabile.

Nello svolgimento delle funzioni assistenziali e gestionali di direzione il prof. Michele Senni è responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente all'UOC Cardiologia 1 in sede di contrattazione di budget, compatibili comunque con le finalità istituzionali dell'Università.

L'ASST si impegna a comunicare all'Università l'esito della valutazione annuale adottando conseguenti provvedimenti in merito al trattamento economico nel caso di valutazione positiva.

#### **Art. 6 Trattamento economico**

Ai sensi del d.lgs. n. 517/1999 e dell'art. 31 della l.r. n. 33/2009, al prof. Michele Senni vengono erogati, in aggiunta alle retribuzioni corrisposte dall'Università:

- a. un trattamento economico aggiuntivo coerente con l'incarico conferito e con le connesse responsabilità, per quanto necessario a rendere il trattamento economico complessivo allineato a quello dei dirigenti del servizio sanitario nazionale di pari incarico, nell'ambito degli strumenti consentiti dalle vigenti norme di legge e contrattuali;
- b. un trattamento economico accessorio correlato alle particolari condizioni di lavoro;

	c. un trattamento economico aggiuntivo in relazione all'effettivo raggiungimento	
	dei risultati ottenuti nell'attività assistenziale, pari all'intera retribuzione di	
	risultato così come disciplinata dall'ASST, nel rispetto dei vincoli contrattuali	
	della sanità pubblica;	
	d. l'indennità di esclusività, nel caso di opzione per l'attività libero-professionale	
	intramuraria.	
	L'ASST si impegna a versare mensilmente all'Università, sulla base di conteggi	
	dalla stessa effettuati e previa rendicontazione, la somma necessaria per la	
	corresponsione al prof. Michele Senni di tutti i trattamenti e le indennità di cui	
	sopra.	
	<b>Art. 7 Servizi accessori</b>	
	Il prof. Michele Senni che svolge attività assistenziale in regime convenzionale ha	
	diritto a usufruire di tutti i servizi accessori di cui beneficia il personale dell'ASST,	
	alle medesime condizioni, compreso il servizio mensa e parcheggio.	
	<b>Art. 8 Copertura rischi professionali a carico dell'ASST</b>	
	L'ASST, con oneri a proprio carico, provvede alla copertura assicurativa per i rischi	
	professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi	
	all'attività assistenziale svolta dal prof. Michele Senni nelle proprie strutture, alle	
	stesse condizioni del proprio personale dipendente.	
	<b>Art. 9 Copertura assicurativa a carico dell'Università</b>	
	L'Università, per quanto di sua competenza e con oneri a proprio carico, si	
	impegna a garantire il prof. Michele Senni per il rischio da infortunio e per quello da	
	responsabilità civile verso terzi non derivanti da esercizio delle funzioni	
	assistenziali, mediante idonee coperture assicurative <i>ex lege</i> o private.	
	<b>Art. 10 Libera professione</b>	
	pag. 5 di 8	



	Il prof. Michele Senni, con orario di lavoro a tempo pieno ed esclusivo, avendo	
	optato per l'esercizio di attività professionale intramuraria ai sensi della normativa	
	vigente, può svolgere detta attività nei limiti delle norme di legge e contrattuali e	
	nell'ambito degli istituti attivati dall'ASST sulla base del regolamento aziendale	
	vigente.	
	<b>Art. 11 Prevenzione e sicurezza</b>	
	L'ASST, individuata ai sensi del d.lgs. 09.04.2008 n. 81 quale datore di lavoro,	
	sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 dello stesso	
	decreto dalla stessa effettuata, assicura al prof. Michele Senni, esclusivamente per	
	le attività svolte nei locali e negli spazi dell'ASST medesima, le misure generali e	
	specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori	
	adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della	
	salute pone a carico del datore di lavoro.	
	L'ASST, a tutela della salute del prof. Michele Senni realizza inoltre la sorveglianza	
	sanitaria nei casi previsti dalla legislazione vigente.	
	Il prof. Michele Senni è tenuto all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in	
	materia emanati dall'ASST.	
	Ai sensi del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101 l'ASST fornirà all'esperto di	
	radioprotezione dell'Università le informazioni da questi richieste e ritenute	
	necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109, alla conseguente	
	classificazione di radioprotezione e, nel caso il prof. Michele Senni sia classificato	
	come "esposto", alla definizione dei vincoli di dose.	
	In ottemperanza all'art. 112 del d.lgs. n. 101/2020, qualora il prof. Michele Senni	
	sia classificato come "esposto", l'Università garantirà la sorveglianza sanitaria di	
	cui all'art. 134 dello stesso d.lgs. e provvederà a trasmettere all'ASST il giudizio di	
	pag. 6 di 8	

	idoneità previsto dall'art. 135.	
	In tutti i casi, l'ASST garantirà l'informazione e la formazione specifica del prof.	
	Michele Senni ai sensi dell'art. 111, fornirà i dispositivi di protezione individuale e,	
	qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale.	
	Qualora il prof. Michel Senni sia classificato come “esposto”, l'ASST, per il tramite	
	del suo esperto di radioprotezione, approverà la classificazione di radioprotezione	
	e il vincolo di dose proposti, e provvederà a trasmettere con frequenza trimestrale	
	le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche	
	ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.	
	<b>Art. 12 Trattamento dati personali</b>	
	Le Parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui	
	alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della	
	convenzione medesima.	
	Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del	
	Regolamento 679/2016/UE, del D.L.gs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n.	
	101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati	
	personali italiana.	
	I rapporti in tema di data protection intercorrenti tra le Parti e le modalità operative	
	di gestione dei diversi trattamenti non sono individuate, ma ciascuno agisce come	
	Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.	
	Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da	
	soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti,	
	debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati	
	di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i	
	dati si riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non	
	pag. 7 di 8	

autorizzato.

#### **Art. 12 Imposta di bollo**

La presente convenzione, redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005) ed è soggetta a imposta di bollo, assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) ed a carico dell’ASST.

#### **Art. 13 Efficacia e durata**

La presente convenzione entra in vigore l’1.10.2021 e avrà durata di tre anni.

Per tutto quanto non previsto dalla stessa, le Parti fanno riferimento alla vigente normativa di legge, nonché al Protocollo di intesa stipulato tra Regione Lombardia e Università.

Letto, approvato, sottoscritto

per **Università degli Studi di Milano - Bicocca**

LA RETTRICE

prof.ssa Giovanna Iannantuoni

per **ASST Papa Giovanni XXIII**

Il DIRETTORE GENERALE

dr.ssa Maria Beatrice Stasi

Documento informatico ai sensi dell’art. 15 della l. 07.08.1990 n. 241 come modificata dal d.l. 18.10.2012 n. 179 e dal d.lgs. 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del medesimo d.lgs. n. 82/2005.

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 1802/2021)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI E DI DIREZIONE AL PROF. MICHELE COLLEDAN, AL PROF. FERDINANDO LUCA LORINI E AL PROF. MICHELE SENNI.

**UOC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☒ prevede  
☐ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☐ prevede  
☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 29/09/2021

Il Direttore  
Dr./Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

## GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti  
☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
259/2021	1	X		€ 72.811,00
259/2022	1	X		€ 291.245,00
259/2023	1	X		€ 291.245,00
259/2024	1	X		€ 218.433,00

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- ☐ beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino  
☐ personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale  
☐ consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)  
☒ servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)  
☐ cespiti (*indicare centro di costo*)  
☐ altro (*indicare centro di costo*)  
☐ vedi allegato

Centro di costo 1: AG951    Importo 1: € 873.734,00

Centro di costo 2:    Importo 2:

Centro di costo 3:    Importo 3:

Centro di costo 4:    Importo 4:

Bergamo, 29/09/2021

Il Direttore  
Dr./Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

**UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO**

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
704725520	Indennita pers universitario area sanitaria	259/2021	1	€ 72.811,00
704725520	Indennita pers universitario area sanitaria	259/2022	1	€ 291.245,00
704725520	Indennita pers universitario area sanitaria	259/2023	1	€ 291.245,00
704725520	Indennita pers universitario area sanitaria	259/2024	1	€ 218.433,00

Bergamo, 29/09/2021

Il Direttore  
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

## PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1802/2021

ad oggetto:

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA PER  
L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI E DI DIREZIONE AL PROF. MICHELE  
COLLEDAN, AL PROF. FERDINANDO LUCA LORINI E AL PROF. MICHELE SENNI.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO :</b>	Fumagalli Monica Anna
Ha espresso il seguente parere:	
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> ASTENUTO	
Note:	

<b>DIRETTORE SANITARIO :</b>	Pezzoli Fabio
Ha espresso il seguente parere:	
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> ASTENUTO	
Note:	

<b>DIRETTORE SOCIO SANITARIO :</b>	Limonta Fabrizio
Ha espresso il seguente parere:	
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> ASTENUTO	
Note:	

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---